



COMUNE DI DOLO

Città Metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

Approvato con deliberazione C.C. n. ⁶⁸ del ^{28.11} ---.---.2017

INDICE

Articolo 1 – Principi

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 – Modalità d'iscrizione al Registro

Articolo 4 – Modalità di tenuta del Registro

Articolo 5 – Entrata in vigore

ARTICOLO 1

Principi

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione, aggiornamento e conservazione del Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT).
2. Il Registro viene istituito nelle more dell'entrata in vigore di una normativa che disciplini la materia, al fine di fornire ai cittadini che intendano avvalersi di tale facoltà, uno strumento che dia garanzia di certezza rispetto alla data di presentazione delle proprie volontà e della fonte di provenienza.
3. Per l'accoglimento delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento e la gestione del Registro, il Comune si avvarrà di un notaio iscritto al Consiglio Notarile di Venezia, previa sottoscrizione di apposita convenzione. Il servizio reso dal notaio avviene a titolo gratuito.

ARTICOLO 2

Definizioni

1. Dichiarazione Anticipata di Trattamento (DAT) o Testamento biologico: è un documento con il quale il dichiarante esprime anticipatamente, la sua volontà rispetto ai trattamenti medico-sanitari ai quali desidera o non desidera essere sottoposto nel caso in cui, a seguito di un infortunio o dell'evoluzione di una patologia invalidante, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato al medico.
2. Dichiarante: la persona che rende la dichiarazione anticipata di trattamento.
3. Fiduciario: la persona nominata dal dichiarante nella DAT che, in caso di incapacità del dichiarante a comunicare consapevolmente con i medici, è chiamato a dare esecuzione alla volontà del dichiarante in merito ai trattamenti medici da eseguire. Il dichiarante può altresì nominare un fiduciario supplente. Il fiduciario può non essere un residente del Comune di Dolo.
4. Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento: il registro alfabetico che riporta i dati anagrafici dei dichiaranti, aggiornato e conservato nel rispetto della normativa in materia di privacy.

ARTICOLO 3

Modalità d'iscrizione nel Registro

1. Possono chiedere l'iscrizione al registro esclusivamente coloro che abbiano compiuto diciotto anni (18) anni e che risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Dolo. Il venir meno della residenza anagrafica nel Comune non comporterà la cancellazione dal registro.
2. Per richiedere l'iscrizione nel Registro, il dichiarante dovrà recarsi presso l'ufficio preposto, previo appuntamento, anche telefonico, con il personale dell'ufficio medesimo. All'appuntamento il dichiarante dovrà recarsi insieme con il fiduciario. Entrambi dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido e del codice fiscale/tessera sanitaria.
3. La dichiarazione verrà effettuata nella forma che il dichiarante riterrà più opportuno. Tuttavia, potranno essere suggerite al dichiarante le modalità ritenute più idonee sulla base della legislazione vigente in materia.

4. Il notaio effettuerà copia autentica della dichiarazione sottoscritta dall'interessato, raccogliendo anche la sottoscrizione del dichiarante, che verrà conservata agli atti.
5. Al dichiarante rimarrà l'originale della propria dichiarazione, nonché apposita ricevuta attestante l'avvenuto deposito della copia presso il Consiglio Notarile del Distretto di Venezia.
6. La dichiarazione resa potrà essere modificata o annullata, sempre dal dichiarante, con le modalità previste per la ricezione.
7. Nel caso in cui la dichiarazione sia già stata redatta e depositata presso uno studio notarile, il dichiarante potrà presentare, ai sensi dell'art. 47, DPR 445/2000, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale andranno indicati data, luogo e riferimenti dello studio notarile presso il quale la dichiarazione è stata depositata. Anche in tal caso si procederà all'iscrizione nel Registro e alla consegna al dichiarante e al fiduciario di una ricevuta che attesti l'iscrizione nel Registro e il numero progressivo attribuito.

ARTICOLO 4

Modalità di tenuta del Registro

1. La gestione e la conservazione del Registro e delle copie autentiche delle dichiarazioni sarà effettuata dal Consiglio Notarile di Venezia.
2. Il Registro delle dichiarazioni sarà tenuto sia su supporto cartaceo sia con strumenti informatici.
3. Il Registro verrà aggiornato e conservato nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.
4. Le copie autentiche delle dichiarazioni potranno essere consultate solo da persone autorizzate dal dichiarante, per la piena realizzazione delle specifiche finalità per le quali la dichiarazione è stata sottoscritta.
5. Il servizio reso ai cittadini che intendano avvalersi di tale facoltà è gratuito, fatte salve eventuali spese dovute in materia fiscale e tributaria.

ARTICOLO 5

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio Comunale, entra in vigore con l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Qualora intervenissero norme legislative specifiche in materia, il presente Regolamento verrà adeguato o, se incompatibile con le nuove norme, abrogato.